



# Città di Erice

Città della scienza e della pace



## REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 20.10.2016

## Premessa

Con questo regolamento si tutela la sicurezza e la libertà dei cittadini di accudire e possedere animali, la dignità e il benessere degli animali, non solo quelli cosiddetti “di affezione” ma anche quelli presenti sul territorio. La qualità della vita dei propri abitanti dipende anche dal rapporto che essi hanno con la fauna locale, di qualsiasi specie animale si tratti. Non solo cani e gatti, dunque, ma anche pesci, uccelli, cavalli, e animali esotici avranno da oggi in poi norme chiare e precise che ne regoleranno il trattamento e indicheranno cosa e come è consentito fare, al fine di salvaguardarne non solo l’incolumità ma anche e soprattutto la dignità come esseri viventi.

La nostra Erice è una città tollerante: da sempre accoglie chiunque ne rimanga affascinato e decida di stabilirvisi come se fosse il proprio luogo di nascita, e con gli stessi principi è giusto che sia così anche per i nostri animali che in casa o nei nostri parchi e montagne allietano le nostre giornate e quelle delle generazioni future.

I cani, anche a distanza di secoli, ricoprono sempre un ruolo importantissimo nel lavoro come la condotta di greggi, la guardia della proprietà, il soccorso di uomini con il salvataggio in mare, in montagna, sotto le macerie, ecc. vengono utilizzati dalle Forze Armate, dalla Polizia, dal Soccorso Alpino e dalla Protezione Civile.

Consapevoli che una città che limita troppo la vita degli animali con divieti vari, limita la scelta di adottare un cane dai canili o prenderne uno anche solo per compagnia, con questo regolamento Erice si fregia a pieno titolo del ruolo ricca di civiltà e di integrazione.

*"L'intelligenza di un uomo si misura da come rispetta e ama gli animali."*

**(Mahatma Gandhi)**

# Città di Erice

Città della scienza e della pace

## REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO

### TITOLO I

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 - Generalità.
- ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.
- ART. 3 – Divieti generali .
- ART. 4 - Animali da compagnia in abitazioni private.
- ART. 5 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico.
- ART. 6 - Abbandoni.
- ART. 7 - Avvelenamenti.
- ART. 8 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.
- ART. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.
- ART. 10 - Pet therapy
- ART. 11 - Inumazione di animali.
- ART. 12 – Trasporto di cani o di altri animali su veicoli.
- ART. 13 – Divieto di accattonaggio con animali.
- ART. 14 – Derattizzazione e disinfestazione
- ART.15 – Centri di Addestramento – Educazione
- ART.16 . **Somministrazione di cibo a cani –gatti randagi.**
- ART.17 – **Adozione e sterilizzazione**

### TITOLO II

#### NORME SPECIFICHE SUI GATTI

- ART. 18 - Gatto libero e colonia felina.
- ART. 19 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.
- ART. 20 - Cura delle colonie feline.
- ART. 21 - Gatti di proprietà privata.

### TITOLO III

#### NORME SPECIFICHE SUI CANI

- ART. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.
- ART. 23 - Dimensioni di recinti e box.
- ART. 24 - Guinzaglio e museruola
- ART. 25 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.
- ART. 26 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.
- ART. 27 - Aree sgambettamento .
- ART. 28 - Raccolta deiezioni
- ART. 29 – Buona tenuta.
- ART. 30 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”
- ART. 31 - Cani mascottes

ART. 32 - Allevamenti e vendita di animali.

**TITOLO IV**  
**NORME SPECIFICHE SU ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA**

ART. 33 - Detenzione di Equidi

ART. 34 - Detenzioni Volatili

ART. 35 - Fauna Selvatica

ART. 36 - Detenzione di Fauna Esotica

ART. 37 - Animali Acquatici

ART. 38 – Controllo dei Colombi liberi urbani

ART. 39 - Associazioni di protezione animale

ART.40 - Manifestazioni promosse da Associazioni di volontariato o promozione sociale di aventi finalità zoofile, ed Enti Cinofili.

ART. 41 – Accesso degli animali negli arenili

**NORME CONCLUSIVE**

ART. 42 - Sanzioni

ART. 43 – Vigilanza

ART. 44 – Norme transitorie

ART. 45 - Abrogazione norme contrastanti.

## **TITOLO I**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **ART. 1 - Generalità.**

1. Le presenti norme disciplinano la gestione e conduzione all'interno del territorio comunale, sotto qualsiasi forma, degli animali di affezione. L'Ufficio comunale competente alla materia è l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo.
  
2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato delle associazioni animaliste con personalità giuridica riconosciute regolarmente iscritte all'albo regionale di cui al DPRG 27 giugno 2002, n. 15 dediti al benessere animale, sostenendoli attraverso iniziative di studio e aggiornamento, programmi di intervento e, possibilmente, anche mediante il finanziamento di progetti mirati a conseguire obiettivi di pubblica utilità.
  
3. L'Amministrazione comunale si avvale, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, della consultazione e/o collaborazione con soggetti di cui al comma 2.

#### **ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo il principio delle 5 libertà, provvedendo in particolare:
  - a farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario;
  - ad accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono;
  - a garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
  - ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora;
  - alla loro identificazione e registrazione (nel caso dei cani non oltre il secondo mese di vita) a cura di veterinari dell'ASP, o libero-professionisti abilitati;
  - di comunicare all'ASP Serv. Vet. ed al Comune eventuali cessioni smarrimento e variazioni di residenza entro 10 giorni.
  
2. La Città di Erice provvede periodicamente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP, a organizzare campagne informative circa le modalità di corretta conduzione degli animali di affezione più diffusi, e corsi di formazione mirati a far conoscere ai padroni le esigenze dei loro animali, il modo di interagire e l'impegno che comporta la loro detenzione; tali corsi sono obbligatori per i proprietari e detentori degli animali che sulla base di criteri di rischio indicati dal Servizio Veterinario dell'ASP comportino particolare impegno da parte dei loro padroni.

#### **ART. 3 – Divieti generali.**

1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:
  - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
  - isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
  - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
  - detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
  - addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
  - colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

- trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;
- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione al sole;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- qualsiasi forma di allevamento se non quello regolamentato dalla normativa vigente in materia.
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

2. È fatto divieto di commerciare animali esotici, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali, regionali e comunitarie; chiunque detiene in cattività animali esotici e selvatici ha l'obbligo di riprodurre, per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici, o aperti al pubblico.

3. Salvo il caso di specifica dichiarazione di un medico veterinario, è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali; la dichiarazione è inviata in copia al Comune, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

Sono vietati interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici, di onisetomia (taglio prima falange del dito dei gatti), di devocalizzazione e di estirpazione delle unghia. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trapani per quanto di competenza, e verrà loro applicata la sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.**

1. Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia nella misura di 2 cani di piccola taglia, 2 di media-grande taglia e comunque nel limite di 5 cani indipendenti dalla taglia ove vi siano i requisiti, ville, giardini, abitazioni con giardini, a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.

2. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. catena e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).

3. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.

4. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **ART. 5 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico.**

1. L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune di Erice è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni:

- nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
- gli animali di taglia piccola possono accedere gratis solo se portati in braccio o in apposito trasportino, mentre per quelli di taglia media e grande (con esclusione dei cani guida per non vedenti) è necessario pagare il biglietto per intero;
- l'accesso di persone accompagnate da animali sui mezzi di superficie è ammesso solo dalla porta prossima al conducente;
- il detentore che conduce animali deve aver cura che non sporchino, non creino disturbo ai passeggeri, né danni di qualsiasi genere;
- negli ascensori pubblici, qualora un passeggero manifesti disagio per la presenza di un animale, il suo detentore ha l'obbligo di attendere la corsa successiva.

2. I conducenti di taxi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, mentre quelli di piccola taglia (quali piccoli cani e gatti in trasportino) non possono essere esclusi dal trasporto.

#### **ART. 6 - Abbandoni.**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici, e in qualunque parte del territorio comunale.

2. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne, o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.

3. Possono essere liberati in ambienti naturali adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 7 - Avvelenamenti.**

1. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Nei casi di accertato avvelenamento di animali il Comune stabilisce tempi e modi di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e sollecita la bonifica dei siti interessati da segnalare con apposita cartellonistica secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

#### **ART. 8 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.**

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale o Forze dell'Ordine, o al Servizio Veterinario ASP; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre 48 ore.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP.

3. Qualora, un animale dovesse sfuggire anche al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario procedere al suo abbattimento, dopo aver preventivamente avvertito l'Amministrazione comunale e secondo le indicazioni del Servizio veterinario ASP.

4. La soppressione con metodi eutanasi è consentita, oltre che nel caso di animali di comprovata pericolosità, anche per i soggetti gravemente malati e non più curabili, previa attestazione del veterinario che effettua l'intervento e trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASP, specificando le cause di tale decisione ed agli Uffici Comunali.

#### **ART. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.**

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASP, al Comune (presso la Polizia Locale o l'Ufficio competente), alle Forze dell'Ordine, i quali disporranno le misure da adottare secondo le rispettive competenze.

2. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui al comma 1, detenga e/o accudisca stabilmente presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dell'animale stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.

3. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio, è competenza degli operatori abilitati (ASP, medici veterinari, ecc.) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento. In caso di comprovata, indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito dopo aver messo in atto le procedure di cui al comma 1.

4. Il ricovero in canile di cani vaganti può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Locale, dall'Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni. Il personale incaricato deve informare il Comune dell'avvenuta cattura di animali vaganti, che deve essere effettuata con metodi indolori, affinché se ne possa dare notizia sul sito istituzionale del Comune e facilitare il ritrovamento da parte del padrone, o l'adozione da parte dei soggetti interessati.

5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

#### **ART. 10 - Pet therapy**

1. Quanti vogliano avviare e/o gestire attività di pet therapy, in conformità al DPCM 28.02.2003, (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune, che farà conoscere le vigenti disposizioni in materia e vigilerà sulla loro applicazione.

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati gestiti da volontari e associazioni dedite al benessere animale, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1.



4. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie selvatiche o esotiche.

5. In nessun caso le prestazioni di pet therapy devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

6. Gli animali da impiegare nei programmi di pet therapy sono sottoposti a controlli da parte di un veterinario, che in collaborazione con l'addestratore/educatore attesta, con cadenza almeno biennale, il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di pet therapy, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita.

#### **ART. 11 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati degli animali da compagnia deceduti, è consentito ai loro proprietari anche il sotterramento in terreni privati idonei allo scopo, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive ed e diffusive ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009.

2. La buca per l'eventuale interrimento di animali deceduti deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva.

#### **ART.12 – Trasporto di cani o di altri animali su veicoli.**

1. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli deve essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada;

2. si devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi;

3. il conducente deve comunque assicurare all'animale:

a. areazione del veicolo;

b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste;

4. deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere;

5. devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale;

6. I trasporti sia a fini commerciali che non, devono essere conformi al regolamento C.E. N.1/2005.

#### **ART.13 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio;

2. è vietato su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti;

3. oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 e 2 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **ART. 14 –Derattizzazione e disinfestazione**

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di

avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità;

2. al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti dando comunicazione all'Ufficio di Comune competente;

3. le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

#### **ART. 15 – Centri di Addestramento – Educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Direttore Generale dell'A.S.P e all'Ufficio SUAP del Comune;

2. all'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento;

3. i centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART. 16 – Somministrazione di cibo a cani –gatti randagi.**

1. Le associazioni o gruppi di cittadini, che somministrano cibo ai cani, hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i cani sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;

2. al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, le associazioni o i cittadini che somministrano cibo ai cani, hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio Comunale competente la presenza di un branco di cani superiore a n.4 esemplari;

3. la somministrazione di cibo deve essere evitata nel caso di presenza di un branco superiore a n.4 esemplari e/o in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

4. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

#### **Art. 17- Adozione e sterilizzazione**

1. Il Comune, alla luce di quanto espresso dall'Assessorato Regionale per la Sanità della Regione Sicilia attraverso la linea guida del decreto Assessoriale n° 02825 del 13.12.2007, potrà adottare azioni mirate ad incentivare le adozioni di cani nei rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, ...)

2. Altresì, al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, il Comune, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, le associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale secondo la Legge 15/2000, i medici veterinari liberi professionisti, può stipulare protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007 n.7

## TITOLO II NORME SPECIFICHE SUI GATTI

### **ART. 18 - Gatto libero e colonia felina.**

1. Per “gatto libero” si definisce un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; mentre per “colonia felina” si intendono due o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le persone che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti e delle colonie feline sono denominate “gattari”.
2. La presenza di una colonia felina, riconosciuta dal Comune e dal Servizio Veterinario dell’ASP ciascuno per la propria competenza, può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, in qualità di gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento dei gatti liberi e delle colonie feline, e rivolge loro specifici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASP.

I gatti di “colonia felina” che vivono nel territorio comunale sono da considerarsi equiparati al Patrimonio indisponibile dello Stato. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Erice che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt. 544-bis e ter del Codice Penale;

4. I gatti di proprietà, qualora lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

### **ART. 19 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.**

1. Il Servizio Veterinario ASP provvede, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all’interno della colonia di provenienza, tramite l’ausilio dei gattari e delle associazioni animaliste
2. Il Servizio Veterinario dell’ASP provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **ART. 20 - Cura delle colonie feline.**

1. Chiunque intende accudire una colonia felina deve comunicarlo all’Ufficio comunale competente, che sentito il Servizio Veterinario dell’ASP, rilascia apposita attestazione.
2. Ai gattari è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l’autorizzazione del proprietario.
3. Le colonie feline presenti all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASP in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale rilevazione viene periodicamente aggiornata sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali trasferimenti sono ammessi in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASP ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie, o per motivazioni di interesse pubblico.
5. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell’igiene e del decoro urbano di cui all’ articolo 16, comma 1.

#### **ART. 21 - Gatti di proprietà privata.**

1. Oltre agli obblighi e ai divieti generali di cui al precedente Titolo I, non è consentito ai padroni di gatti di tenere tali animali alla catena o di condurli con il guinzaglio al collo, né lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

2. Il mantenimento di gatti in abitazioni private e il loro trasporto sui mezzi pubblici del Comune di Erice sono sottoposti alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

### **TITOLO III NORME SPECIFICHE SUI CANI**

#### **ART. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chiunque detiene un cane, oltre al rispetto degli obblighi e divieti generali di cui al precedente Titolo I, è tenuto a consentirgli regolare attività motoria e uscite all'aperto.

2. La necessità di uscita quotidiana non sussiste se il cane è tenuto in uno spazio recintato esterno di superficie almeno quattro volte superiore a quella richiesta dal successivo art. 27.

3. E' vietato tenere cani legati, o a catena, salvo che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata; in ogni caso la catena deve avere lunghezza di almeno mt. 6,00 e poter scorrere su un cavo di altezza di mt. 2,00 dal terreno e di lunghezza di almeno mt. 5,00.

4. Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà.

5. Ogni luogo di ricovero e rifugio per cani deve disporre di un'adeguata area di sgambettamento, da usare con regolarità per ogni cane ivi ospitato.

#### **ART. 23 - Dimensioni di recinti e box.**

1. Qualora un cane di proprietà sia custodito all'aperto, deve disporre di un idoneo riparo, conforme alle caratteristiche di cui al precedente articolo 4, punto 3, e di una superficie minima di mq. 15,00; per ogni cane in più è necessario assicurare ulteriori mq. 5,00.

2. Per i cani di taglia medio-grande custoditi in box la superficie di base non deve essere inferiore a mq. 15,00 per esemplare; ogni cane in più comporta un aumento minimo di mq. 5,00. Nel caso di cani di taglia piccola le suddette dimensioni possono essere ridotte di un terzo.

#### **ART. 24 - Guinzaglio e museruola**

1. I proprietari/detentori dei cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio avente lunghezza non superiore a m. 1,50, dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.

2. Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta proscritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva.

3. Non si applicano le condizioni dei precedenti punti 1 e 2, solo nei seguenti casi:

- nei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita degli animali su suolo pubblico;
- quando si tratti di cani addestrati e utilizzati nel corso di pet therapy, di battute di caccia, di attività pastorizie e di operazioni delle Forze dell'Ordine per emergenze o salvataggi;
- nel caso di cani guida per non vedenti, i quali possono essere tenuti senza museruola.

4. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione veterinaria che indichi il periodo di esenzione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo. Il proprietario o detentore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare pericoli.

#### **ART. 25 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.**

1. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:

- degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini, - dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

2. Nelle aree pubbliche e di uso pubblico i cani devono comunque essere condotti al guinzaglio, portando sempre al seguito museruola e strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

3. Il trasporto di cani sui mezzi pubblici del Comune di Erice è subordinato al rispetto delle stesse condizioni di cui al precedente articolo 12.

#### **ART. 26 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, purché condotti con guinzaglio e museruola, in tutti gli esercizi aperti al pubblico, salvo temporanei esoneri dall'obbligo della museruola per esemplari con particolari condizioni anatomiche, o patologiche, su certificazione veterinaria da esibire a richiesta degli organi di controllo.

2. Per gli esercenti e titolari che ne diano esplicita comunicazione al Comune di Erice, è ammessa la facoltà di non ammettere cani all'interno di negozi, uffici privati e attività produttive, purché tale divieto sia esposto in maniera ben visibile nelle zone di accesso.

2. In ogni caso è sempre vietato l'accesso di cani alle cucine e ai luoghi di preparazione o confezionamento di cibo in generale.

#### **ART. 27 - Aree di sgambettamento.**

1. Nell'ambito di giardini o parchi pubblici o di uso pubblico e nelle le zone ove non risultino vietate, potranno essere individuate e realizzate, per iniziativa di soggetti pubblici o privati previa comunicazione al SUAP del Comune, specifiche "aree di sgambettamento", ove gli animali potranno muoversi, correre e giocare liberamente.

2. Le aree di sgambettamento dovranno essere dotate di punto di accesso, idonea recinzione, zona di abbeveramento, sistema di "dog toilet", impianto di illuminazione, ed eventualmente di servizi per la sosta, il ristoro e la socializzazione dei conduttori dei cani.

3. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:

- ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve prevenire eventuali danni a persone, altri animali, piante e attrezzature esistenti;
- l'accesso è vietato ai cani sprovvisti di microchip, ed a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;

- l'accesso è inibito nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola da applicare in caso di necessità, ovvero nel caso in cui questi non abbia conseguito la maggiore età;
- il conduttore ha l'obbligo di chiudere il cancello di accesso sia entrando che uscendo dall'area, è tenuto a raccogliere gli escrementi prodotti dal proprio animale;
- i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola, o evitando la loro compresenza nell'area.

#### **ART. 28 - Raccolta deiezioni**

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.

2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.

3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

4. è fatto obbligo il rispetto dell'art.17 della L.R. 15/2000.

#### **ART. 29 – Buona Tenuta.**

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro 5 giorni dall'acquisizione.

Il privato cittadino, deve:

1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.

2. se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta al Comune di Erice, entro 15 giorni dalla data della nascita.

3. in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale Legge 281/91 e s.m.i. e Legge Regionale 15/2000 e s.m.i. in materia di iscrizione all'anagrafe canina.

4. assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione-disinfestazione, anche a fini profilattici.

L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.

5. assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena munita di moschettoni rotanti alle estremità dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 5 metri.

La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 5 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa.

L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno otto ore.

6 -portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale di accertamento.

7 -Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni prescritte dalla ASP 9 di Trapani, ottenendo un nullaosta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi, nonché l'autorizzazione del Sindaco così come previsto dalla circolare dell'Assessorato Regionale alla Salute e dal Ministero della Salute in materia di concentramento di animali.

8. Il Comune ,si rivolgerà all’A.S.P. Serv.Vet. per eventuali valutazioni sul benessere degli animali.

### **ART. 30 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”**

1. Il Comune riconosce a ogni cane vagante senza padrone, anche ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 Maggio 2001, la possibilità di essere dichiarato “cane di quartiere” o “cane libero accudito”, a condizione che esso sia sterilizzato, iscritto all’anagrafe canina a nome del Comune e giudicato idoneo alla convivenza con l’uomo in ambito urbano, a seguito della osservazione comportamentale a cura del Servizio Veterinario dell’ASP. In mancanza di tale ultimo presupposto non si procede all’affidamento e alla reimmissione nel territorio di prelievo.

2. I volontari, gli organismi associativi dediti al benessere animale, e quanti intendano collaborare gratuitamente all’accudimento e monitoraggio di uno o più cani di quartiere, segnalano la loro disponibilità all’Ufficio comunale competente, indicando eventualmente gli animali di cui intendono occuparsi.

3. Gli animali che a seguito delle operazioni di cui al precedente punto 1 sono riconosciuti come cani di quartiere, vengono fotografati e muniti di un collare con annessa medaglietta identificativa, riportante il nome e il recapito telefonico della persona responsabile alla gestione completa dello stesso.

4. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del Servizio Veterinario ASP, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, vigila sul rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio e ne cura la loro educazione comportamentale. In caso di accertate difficoltà al reinserimento o di difficile accettazione di un animale in un determinato ambito, l’Ufficio competente, adotta le conseguenti determinazioni, compreso l’eventuale spostamento in altra zona, o il ricovero in canile.

### **ART. 31 – Cani mascottes**

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli presenti nel canile comunale.

2. Gli interessati ad adottare un cane “*mascotte*” ne danno notizia all’Ufficio comunale competente, il quale verificherà le condizioni per il concreto affidamento degli animali.

3. L’Amministrazione comunale attraverso specifici protocolli d’intesa promuove inoltre:

- la diffusione della *pet therapy* all’interno di Case di riposo;
- la presenza e cura di cani anche all’interno delle Case circondariali;
- la predisposizione, all’interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l’incontro dei degenti con i loro cani.

### **ART. 32 Allevamenti e vendita di animali .**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche ai fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque femmine o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP competente sul territorio e comunicata al Sindaco.

Gli allevatori hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASP di Trapani, degli animali riportante: stato segnaletico dell’animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip), data di ingresso e data di uscita dell’animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata con indicazione del nuovo proprietario. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti .

Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:

- a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.



b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.

E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche ai fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

2. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalla L. 116/92 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie.

3. Lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitargli sofferenze fisiche e psicologiche.

4. E' vendere o esporre animali che non si presentano in buono stato di salute.

5. L'esposizione non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività.

6. L'esposizione di volatili, o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di legge, posizionate ad almeno un metro da terra.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

## TITOLO IV

### NORME SPECIFICHE SU ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA

#### **ART.33 Detenzione di Equidi**

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche. E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.

Prescrizioni per la detenzione degli equidi:

a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.

b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto.

L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza.

c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.

e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.

f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato.

g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.

h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.

i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.

l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi.



L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.

m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.

n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.

o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.

p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi. Qualora detenuto in gestione naturale o semi naturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli agenti atmosferici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati e avere le misure minime indicate nella tabella **nell'allegato 1**.

I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASP 9 di Trapani che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

### **Art. 34 - Detenzioni Volatili**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le dimensioni minime che devono avere le gabbie/voliere che li accolgono devono far riferimento all'art.11 del disciplinare di autocontrollo dell'Associazione FOI Onlus del 05.07.2008 e ai successivi commenti ed integrazioni.

2. Si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a. qualora la gabbia /voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche;

b. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

c. si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

d. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura ricovero;

e. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno;

f. le gabbie/voliere devono contenere un numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute; posizzarli in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non si possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie e abbeveratoi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

### **Art. 35 - Fauna Selvatica**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 33/97 e s.m.i.

relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.

Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili.

Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Randagismo del Comune.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi; b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);
- d) gli uccelli
- e) i crostacei di specie autoctone;
- f) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli è tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

3. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.

4. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme giovanili delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

5. Tutela degli Artropodi ( insetti e ragni). Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale, non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali.

#### **ART. 36 - Detenzione di Fauna Esotica**

1. La detenzione e possesso degli animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washington (CITES) compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i., ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto.

In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

2. I possessori di animali esotici ,quando pericolosi, devono munirsi dell'autorizzazione di legge per la detenzione, rilasciata dal Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

3. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale territoriale competente.

4. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto della autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e la destinazione degli animali, verrà proposta dagli agenti di vigilanza al Sindaco o al Direttore generale dell'A.S.P. o all'Autorità Giudiziaria secondo competenze.

Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

#### **Terrari per Serpenti:**

**Scavatori:** Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

**Terrestri e semiacquatici:** Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale.

**Arborei:** Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

**Terrari per Sauri:** Lunghezza doppia rispetto all'animale, larghezza ed altezza pari all'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

**Terrari per Testuggini / Tartarughe:** tartarughe di terra 2 esemplari per terrario 5 volte la lunghezza 2 volte la larghezza del soggetto più grande. Per tartarughe inferiori ai 6 cm Vasca 60x40 max 10 tartarughe ,Vasca 90x40 max 20 tartarughe.

#### **Art. 37 - Animali Acquatici**

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

2. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria ed igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni delle caratteristiche di cui al precedente comma 1;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi( cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, lotterie, riffe o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

#### **ART. 38 – Controllo dei Colombi liberi urbani**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- a. pulizia e disinfestazione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

- b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi ecc.);
2. ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali;
3. è possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi;
4. l'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari;
5. l'A.S.P., anche in collaborazione con associazioni animaliste, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare un'indiscriminata proliferazione degli stessi;
6. le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

### **Art.39 -Associazioni di protezione animale**

1. Le Associazioni animaliste, iscritte all'Albo regionale ai sensi dell'art.19 della L.R.N.15/2000 che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere della popolazione degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo ed animale, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, di cui all'art. 1, e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, nell'ambito dello stanziamento del bilancio.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991 n.281 e dalla Legge regionale 03.07.2000 n.15, il Comune può provvedere direttamente o in convenzione con associazioni animaliste, iscritte all'Albo regionale di cui all'art.1 comma 2.

### **Art. 40 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.**

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USP di Trapani.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.
5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea. L'autorizzazione veterinaria temporanea sarà rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.P di Trapani.

7. Se la domanda è corredata da tutti i documenti previsti, l'istruttoria sarà conclusa entro 30 giorni dalla data d'inizio del procedimento.

8. Se la domanda presentata risulta insufficientemente documentata o se sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici, il termine indicato nel comma precedente è sospeso nei termini previsti dalla L. 241/90 e s.m.i..

#### **ART. 41 – Accesso degli animali negli arenili**

1. Possono accedere agli arenili/spiagge dopo il 31 marzo e fino al 30 settembre solo i cani per ciechi, disabili o adibiti al salvataggio dei natanti anche sportivo purché il suo conduttore/operatore porti al seguito il tesserino o documentazione che lo accerti;

i conduttori/operatori sono obbligati a presentare ogni qualvolta richiesti i sopracitati documenti insieme al libretto sanitario a tutti gli organi adibiti al controllo compreso i gestori di stabilimenti balneari o bagnini.

2. Dal 30 settembre al 31 marzo possono accedere agli arenili solo i cani debitamente accompagnati dal titolare, seguendo le norme comportamentali di cui al presente regolamento.

3. È vietato condurre animali di altre specie sugli arenili/spiagge durante tutto il periodo dell'anno.

#### **NORME CONCLUSIVE**

#### **ART. 42- Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; l'art. 14 della Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6; legge 24 novembre 1981, n. 689 ), ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

a. sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 150,00 il versamento da imputarsi nel capitolo 1923 del bilancio regionale -entrate extra-tributarie - categoria V **"Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**, deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria presso gli uffici provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia , per omessa iscrizione all'anagrafe canina, e per omessa comunicazione di morte o di cessione di un animale;

b. sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 150,00 il versamento da imputarsi nel capitolo 1923 del bilancio regionale -entrate extra-tributarie - categoria V **"Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**, deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria presso gli uffici provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia , per omessa apposizione del microchip;

c. sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 816,00, il versamento da imputarsi nel capitolo 1923 del bilancio regionale -entrate extra-tributarie - categoria V “**Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo**”, deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria presso gli uffici provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia , per abbandono o mancata custodia di un cane in aree pubbliche, e per mancato ritiro dal canile di un cane catturato;

d. sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 e € 800,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 200,00 sul c.c.p. n. 00000000 al Comune di Erice – Sanzioni Amministrative, per l’omessa denuncia di fuga o smarrimento di un cane;☐

e. sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 400,00 sul c.c.p. n. 00000000 al Comune di Erice – Sanzioni Amministrative, per i proprietari o detentori che lascino il loro cane incustodito e per quanti detengono il cane in ambienti inadatti;☐

f. sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 800,00 da versare in misura ridotta pari ad €200,00 sul c.c.p. n. 000000000 al Comune di Erice – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza essere muniti di strumenti di pulitura dalle deiezioni e comunque non provvedano alla loro immediata raccolta;

g. sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 e € 800,00 da versare in misura ridotta, pari ad €2000,00 sul c.c.p. n. 00000000 al Comune di Erice – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza guinzaglio e museruola al seguito, e per quanti accedano con il cane nelle zone non consentite (ospedali, case di cura, cimiteri, asili, scuole, uffici pubblici o aperti al pubblico, locali e sale in cui si preparano o si servono cibi, cucine, stabilimenti di confezionamento, bar, ristoranti, autogrill, self-service, ecc.).

L’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla **Legge 20 luglio 2004, n. 189** “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006, pertanto le stesse andranno versate sul c/c postale 1282383 presso la Tesoreria provinciale di Viterbo riportando gli estremi della Legge 189/2004, del verbale o dell’ordinanza ingiunzione e il codice fiscale del versante.

2. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

3. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

#### **ART. 43 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:

a. gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASP ,Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Guardie zoofile delle associazioni di cui all’art 1 comma 2, il Servizio Ispettivo Annonario del Comune relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. L’ufficio animali del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, e il servizio veterinario competente per territorio, annualmente, organizzano e programmano l’attività di intervento di vigilanza in materia di animali d’affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile delle associazioni animaliste di cui all’art.1 comma 2 operanti in ambito comunale e provinciale, le Guardie del corpo forestale della regione in ambito rurale e del supporto tecnico del servizio veterinario;

#### **ART. 44 – Norme transitorie**

1. Si riportano di seguito i recapiti e gli indirizzi con i nominativi dei responsabili degli Enti, degli Uffici, delle Associazioni e delle Organizzazioni richiamate nei precedenti articoli del regolamento al momento della sua approvazione:

Ente	Indirizzo	Telefono	Responsabile
Ufficio Comunale			
Servizio Veterinario ASP			
Forze dell'Ordine			
Polizia Municipale			
Canile convenzionato			
Servizio ispettivo Annonario			

2. Per l'adeguamento delle strutture previste dall'articolo 33 "Detenzione di equidi", limitatamente alle misure dei box, delle strutture per la detenzione degli equidi in spazi aperti e delle relative aree esterne, il possessore e/o detentore dell'equide deve adeguarsi alle prescrizioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 23) 34) e 36) il termine stabilito è di giorni 180 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale in materia.

#### **ART. 45- Abrogazione norme contrastanti.**

1. Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.



## ALLEGATI

La detenzione non conforme ai parametri di cui ai seguenti allegati, può essere autorizzata dal Comune di Erice su parere dei Servizi Veterinari della ASP di Trapani in seguito a motivata richiesta.

### ALLEGATO N. 1 EQUIDI

#### · Dimensioni minime per ricoveri di equidi.

		BOX	POSTA
<b>EQUIDI DA CORSA</b>		4 m x 5m	
<b>EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE</b>	Stalloni	4m x 5m	
	Fattrice + redo	4m x 5m	
	Fattrice	4 m x 3,50 m	
<b>EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO, DA MACELLO A FINE CARRIERA. **</b>	Taglia grande	4m x 3,50m	3 m x 3,50 m
	Taglia media	4 m x 3m	3,50m x 3,50m
	Taglia piccola	3m x 3m	3m x 3m

**L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,50m di media ( 3,00 per cavalli di taglia piccola).**

· di regola il lato minore è quello frontale.

\*\* Taglia grande= equidi "pesanti" o da traino. Taglia media= equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

Taglia piccola= equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE)



## ALLEGATO N. 2 CANI

### A) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	PESO < 8 KG. MQ.	ALTEZZA CM.	PESO DA 8KG A 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.	PESO > 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.
1	0,80	0,80	1,80	0,80	2,50	120
2	1,00	0,80	2,80	0,80	3,50	120
3	1,40	0,80	3,80	0,80	4,60	120
4	1,70	0,80	4,50	0,80	-	-
5	2,00	0,80	5,00	0,80	-	-

### B) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG.	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG	ALTEZZA MINIMA CM.
1	6,00	9,00	200
2	12,50	18,00	200
3	18,00	27,00	200
4	24,00	36,00	200
5	30,00	45,00	200
			-
		-	-
		-	-
		-	-

NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL'APERTO SECONDO IL LORO BISOGNO

NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

## ALLEGATO N. 3 GATTI

### A) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

### B) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3,00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

NOTE: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

## ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI

**A)**

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')	Mq. 0,35	cm. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,42	cm. 60

**B)**

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	Mq. 0,10	cm. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	Mq. 0,16	cm. 40

**C)**

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	Mq. 0,35	cm. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,40	cm. 70

NOTE:

**IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.**

PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA GABBIA.

LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI DI ETA', DI TUTTE LE SPECIE ELENcate, DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE

## ALLEGATO N. 5

Le sotto riportate norme sono quelle ritenute fondamentali e sono aggiornate a Marzo 2016.

### NOTA 1

1. D.Lgs. 26.03.2001, n. 146 - Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
2. D.Lgs. 29.07.03, n. 267 - Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
3. D. Lgs. 30.12.1992, n. 534 - Attuazione della Direttiva 91/639/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, così come modificato dal D. Lgs. 20.02.04, n. 53 - Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
4. D. Lgs. 30.12.1992, n. 533 - Attuazione della Direttiva 91/629/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli, così come modificato dal D. Lgs. 01.09.1998, n. 331 - Attuazione della Direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.

### NOTA 2

D.P.R. 08.02.1954, n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria.

Legge Regionale 03.07.2000, n. 15 - Prevenzione del Randagismo – tutela degli animali e della salute pubblica.

Legge Quadro 14.08.1991, n. 281 - Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Regione Sicilia – Circolare 56/SAN/02 del 20.12.02 e nota 45583 del 22.08.03 relative all'introduzione del sistema identificativo dei cani mediante utilizzo del microchip. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Erice.

Regolamento di Igiene del Comune di Erice.

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale del Comune di Erice.

Regolamento d'uso del verde del Comune di Erice.

Codice Penale art. 672; depenalizzato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 art. 33.

Codice Civile art. 2052.

Codice Penale art. 727 come modificato dalla Legge 20.07.2004, n. 189.

Legge 31.01.1969, n. 13; modifiche ed integrazioni all'art. 32 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265, e all'art. 8 del D.P.R. 11.02.1961, n. 264.

Decreto Direzione Generale Ministero della Sanità n. 7686 del 13.05.2003 Linee Guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani, e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.05.2003, relativo alle condizioni di polizia sanitari applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da

compagnia, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Codice della strada art. 169.

**Decreto Presidenziale Regionale** 12 gennaio 2007, n. 7. Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

**Decreto Assessoriale sanità Regione Siciliana** 13 dicembre 2007. - Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

**Ordinanza Ministero della salute 14 gennaio 2008** Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

**Circolare Assessorato Regionale Sanità 16/10/2000 n. 1033: Direttive della L.R. 15/2000;**

**O.M. 03/03/2009** in materia di aggressività dei cani

**Decreto legislativo 27/01/1992 n. 116** in materia e tutela degli animali a fini della sperimentazione;

**Decreto Min. San. 14/10/1996** Norme in materia di affidamento dei cani randagi.

**Legge 20/07/2004 n. 189** Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché d'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Inserimento al titolo IX° del libro II° del Codice Penale – Titolo IX° bis – delitti contro il sentimento per gli animali .

**Testo unico Leggi sanitarie Art. 216** – attività che producono esalazioni insalubri.

**Decreto Presidenziale Regionale 27 giugno 2002, n. 15.** Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

**Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008** Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

**D.P.R. 31 marzo 1979** in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

**Legge n.689 del 24.11. 1981 e succ. modif. ed integrazioni.** in materia di depenalizzazione

**Legge n.157 dell'11.02.1992,** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo Venatorio

**Legge n.426 del 09.12.1998** "Nuovi interventi in campo ambientale"

**Legge n.434/1998** Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;

**Decreto Ministeriale 23 marzo 2007** -Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale , allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali;

**Circolare regionale Assessorato Sanità n.1244 del 16.07.2008** - sistemi informativi – disposizioni.

**Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24** che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

**Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358** "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.

**Ordinanza del Ministero della salute del 10/02/2012** "Divieto di utilizzazione e di detenzione di esche e bocconi avvelenati(GURI n.58 del 09/03/2012).

**Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

### **NOTA 3**

1. **D.P.R. 08.02.1954, n. 320** - Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. **D. Lgs. 30.12.1992, n. 532** - Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, così come modificato dal D. Lgs. 20.10.98 n. 388 – Attuazione della Direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
3. **D. Lgs. 22.05.1999, n. 196** - Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

### **NOTA 4**

1. **Regolamento CE n. 1774/2002** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.10.2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

## **NOTA 5**

1. **Convenzione** sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973.
2. **Legge 7.02.1992 n. 150** – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973, di cui alla Legge 19.12.1975 n. 874 e del Regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.